



Comune di Trapani

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SCARICO DELLE A CQ UE
REFLUE IN FOGNATURA**

Adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n° del 21 settembre 2015
110

2

sp



Comune di Trapani

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SEVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1 - Premessa

Il territorio comunale di Trapani per le sue peculiarità, è dotato solo parzialmente di rete fognaria. All'interno del centro urbano, la rete in parte è composta da vecchie canalizzazioni in cui convogliano i reflui di tipo misto ed in parte è composta da nuove per acque bianche e nere separate.

Per quanto attiene alle frazioni, il territorio è così composto:

Frazioni non dotate di pubblica fognatura:

-) quelle a sud della città (Salinagrande, Palma, Guarrato, Rilievo e Marausa) nonché la frazione di Ummari;

Frazioni dotate di pubblica fognatura:

-) Mokarta-Napola, Fulgatore e Xitta.

Il sistema fognario cittadino comprende un impianto di depurazione consortile con i comuni di Erice e Paceco, ove confluiscono anche le acque reflue provenienti dal centro urbano, dalla frazione di Xitta e dai comuni di Erice e Paceco e da un impianto di depurazione in località Fulgatore, ove confluiscono le acque reflue provenienti dalla stessa frazione.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei manufatti e degli impianti di trattamento che determinano un miglioramento della qualità degli scarichi anche oltre le prescrizioni di legge, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà delle ispezioni e controllo da parte delle autorità competenti.

Art. 3 - Scopo del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. 27/86 ed in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il presente regolamento ha lo scopo di stabilire:

le caratteristiche dei manufatti e degli impianti privati di trattamento e le loro modalità di conduzione;

le norme tecniche di allacciamento;

le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato della fognatura stessa e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;

le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;

le sanzioni amministrative;



Comune di Trapani

Normativa di riferimento:

- L.R. 27/86;
- Circolare A.R.T.A. n.9460 del 09.03.87;
- D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- D.P.R. n.227/11;
- Dl. 09.02.2012 n.5 convertito con modificazioni dalla L. 04.04.2012 n.35;
- D.P.R. n.59/13;
- Circolare del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/Gab del 07.11.2013;



Comune di Trapani

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni contenute nel D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e quelle della L.R. 27/86.

Se ne riportano alcune per agevole lettura del presente regolamento:

- *abitante equivalente*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - *acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - *acque bianche*: le acque meteoriche ovvero tutte le acque piovane raccolte da superfici impermeabili (strade, piazzali, tetti terrazze) e si distinguono in:
 - a) *acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)* – le acque corrispondenti ai primi 15 minuti di ogni singolo evento meteorico; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di 48 ore;
 - b) *acque meteoriche di dilavamento non contaminate (AMDNC)* - acque meteoriche derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali pubblici di sosta e di movimentazione automezzi;
- scarico*: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art.114 del D.Lgs 152/06;
- acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- rete fognaria*: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- fognatura separata*: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;



Comune di Trapani

scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data, erano state già completate tutte le procedure relative alla gara d'appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e agli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e già autorizzati;

titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamento civile o produttivo;

pozzetto di campionamento: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nella fognatura pubblica;

impianto di depurazione: complesso di opere edili o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;

trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico, il BDO5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali almeno del 50%;

trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengono comunque rispettati i requisiti di cui alla Tab. 1, dell'allegato V, parte III del D. Lgs 152/06;

valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto, o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, i valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tenere conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione di un impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;



Comune di Trapani

acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizione comunitarie ai sensi dell'art.16 della Direttiva 2000/60/CEE;

inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII, parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

- 2)
- 1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali sotterranee;
 - 2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali.

Titolo III

ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 5 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura

- 1) Il Comune provvede alla delimitazione del territorio servito di fognatura.
- 2) Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverse dalle stesse. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.
- 3) Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che avverrà attraverso pubblicazione sull'albo on-line del comune, previa campagna pubblicitaria a livello locale. L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.
- 4) La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità del Comune fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa regionale e nazionale di riferimento. La norma di cui al presente articolo si applica per tutti i tratti di nuova costruzione e per quelle reti fognarie nella cui progettazione si è adottato tale criterio (Villa Rosina, Fulgatore, Xitta).
- 5) Il Comune provvede a censire e tenere apposito catasto degli scarichi esistenti nel territorio, contenente le seguenti notizie:
 - a) numero abitanti equivalenti che usufruiscono dello scarico;
 - b) caratteristiche quali-quantitative degli scarichi civili e degli scarichi di insediamenti produttivi;



Comune di Trapani

c) *tipo e caratteristiche dei manufatti e degli impianti di trattamento.*

Per il dimensionamento delle opere deputate al trattamento degli scarichi di natura domestica, si farà riferimento allo standard di "abitante equivalente":

CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 1 a.e. per ogni camera da letto con superficie sino a 14 mq.; 2 a.e. per ogni camera superiore a 14 m.q.;

ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO: come per le case di civile abitazione; si aggiunge 1 a.e. ogniqualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 m.q. oltre i primi 14;

FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI: 1 a.e. ogni 2 dipendenti fissi o stagionali durante la massima attività;

AZIENDE E UFFICI COMMERCIALI: 1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali durante la massima attività;

RISTORANTI E TRATTORIE: per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità ricettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 mq.; al numero dei clienti si deve sommare il personale dipendente; ad ogni 3 persone risultanti dalla somma di cui sopra corrisponde 1 a.e.;

BAR CIRCOLO E CLUBS: come sopra, ma calcolando 1 a.e. ogni 7 persone;

CINEMA, STADI E TEATRI: 1 a.e. ogni 30 utenti;

SCUOLE: 1 a.e. ogni 10 frequentati calcolati sulla massima potenzialità.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto allaccio fognario a loro cure e spese, alla disattivazione e alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento. Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento per ragioni igienico sanitarie, lo giudicasse necessario.

6) L'obbligo di allacciamento riguarda gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati da rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste dovranno essere allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'UTC, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti. In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.

7) In forza del presente regolamento, sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura tutti i titolari di scarichi di acque reflue rientranti nella casistica di seguito riportata:

a) *zona dotata di pubblica fognatura:* (tutti e sempre);

b) *edilizia abitativa:* distante fino a 100 ml. dall'ultimo pozzetto utile di rete fognaria nera;

c) *insediamenti produttivi:* distanti sino 200 ml. dall'ultimo pozzetto utile di rete fognaria nera;

e) *insediamenti produttivi assimilabili al civile:* distanti sino a 100 ml. dall'ultimo pozzetto utile di rete fognaria nera.

Al presente punto, si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Municipale n.193 dell'8.07.2010 e i relativi allegati non contrastanti con il presente regolamento.



Comune di Trapani

Qualora l'allaccio in fognatura non sia tecnicamente realizzabile, trovano applicazione le norme contenute nella Delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977, nella L.R. 27/86, nel D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., nella parte scarichi al di fuori della pubblica fognatura ivi compresa l'adozione di eventuali sistemi alternativi quali vasche a tenuta applicabili, solo nel caso di impossibilità, secondo i dettami delle citate norme, a realizzare sistemi che permettano il convogliamento dei reflui nei corpi recettori (suolo, corpi idrici superficiali);

- 2)
- 8) Prima dell'immissione nella rete fognaria, degli scarichi di acque reflue industriali e/o di quelli assimilabili alle acque reflue domestiche, deve essere realizzato un pozzetto di campionamento (pozzetto fiscale) individuato e ubicato in modo inequivocabile in planimetria; tale pozzetto dovrà essere realizzato a monte della immissione in fognatura e comunque entro il limite della proprietà privata per i reflui assimilabili, mentre per i reflui industriali invece, dovrà essere previsto un pozzetto d'ispezione nell'area pubblica immediatamente esterna all'insediamento. Gli stessi dovranno essere segnalati sui luoghi con apposito cartellone in modo da consentire, agli organi di controllo, di effettuare le operazioni di prelievo delle acque di scarico. Le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto stabilito dal manuale UNICHIM-Quaderno n.92/1977.

Art. 6 - Scarichi ammessi in pubblica fognatura

Nel territorio comunale ove esista la rete fognaria sono sempre ammessi:

- a) gli scarichi di acque reflue domestiche, nel rispetto del presente regolamento senza alcun limite di accettabilità;
- b) gli scarichi degli insediamenti produttivi e assimilabili alle acque reflue domestiche, questi ultimi secondo i criteri di cui al D.P.R. 227 del 19.10.2011. Nel caso di insediamento produttivo, i limiti di accettabilità sono quelli di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico in fognatura. Tali valori non possono essere raggiunti mediante diluizioni con acque che non richiedano trattamento. Per quelli invece assimilabili alle domestiche, i limiti di accettabilità saranno quelli di cui alla tab. 8 della L.R. 27/86 e quelli della tab. 1 allegato A al D.P.R. 227/11 con applicazione del valore limite di emissione più restrittivo. Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti dalla tabella III, dell'allegato V, alla parte III, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le emissioni in pubblica fognatura;
- c) lo scarico di acque meteoriche nelle rete di acque bianche è condizionato dalla capacità residua della rete esistente, come da nulla osta che sarà rilasciato dal competente settore per gli impianti fognari. Nelle more che la regione siciliana provveda a legiferare in merito, qualora i piazzali e le aree esterne impermeabili riguardano gli insediamenti di cui all'allegato 3, sarà richiesto un adeguato pretrattamento prima dell'immissione nella rete fognaria che dovrà essere esclusivamente quella nera. Le acque da trattare, dovranno corrispondere alla sola frazione di prima pioggia. Il trattamento dovrà garantire il raggiungimento dei limiti di cui alla tab. III, allegato V,
- hp
- g



Comune di Trapani

alla parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'immissione in pubblica fognatura.

Art. 7 - Costruzione nuovi tratti di rete fognaria

1) Appena eseguita la costruzione di una rete fognaria, il Comune avvisa gli interessati, fissando il termine entro il quale gli stessi devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura e/o di adeguamento degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione esistenti.

2) Gli elaborati di progetto sono approvati dal Comune.

3) L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori e successivamente dell'avvenuta ultimazione degli stessi chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

4) Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

5) Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata una attestazione a firma del D.L. o di altro tecnico abilitato all'esercizio professionale, che certifichi l'esecuzione dei lavori di allacciamento secondo gli elaborati di progetto approvati. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio nelle more del rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Art. 8 - Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi

1) I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'allacciamento in fognatura e l'autorizzazione allo scarico prima attivare gli scarichi medesimi;

2) L'istanza corredata dagli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura è presentata al Comune, come previsto nel presente regolamento, contestualmente alla richiesta di Concessione edilizia e costituisce parte integrante della stessa. Gli elaborati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.

Art. 9 - Modalità di allacciamento in pubblica fognatura

1) Le modalità di realizzazione degli allacciamenti fognari (parte idraulica, scavo e rinterro) sono riportati nel presente regolamento.

2) I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

3) Tutti gli apparecchi per l'evacuazione dei materiali di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.;



Comune di Trapani

- 4) Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazione di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
- 5) Le colonne di scarico a cui siano allacciate soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone, di un pozzetto condensa grassi. In casi particolari, il Comune a sua discrezione, può imporne l'adozione in sede di esame di progetto.
- 6) Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, deve essere munito di pozzetto per l'ispezione disposto entro il confine di proprietà.
- 7) Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Comune circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area pubblica, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data di approvazione del presente regolamento.
- 8) Le opere di allacciamento ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma eseguite direttamente dal Comune in sede di costruzione del collettore pubblico.
- 9) Le opere di allacciamento ricadenti nel suolo o nel sottosuolo privato sono eseguite direttamente dal proprietario.
- 10) Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente gli oneri per le spese di istruttoria di cui alla Delibera di Giunta n. 296 del 11.11.2010 che ha modificato la Delibera di Giunta n.85 del 14.04.2006.

Art. 10 - Norme particolari per le utenze non abitative

Per le utenze civili non abitative i cui scarichi confluiscono in una rete interna di altre utenze abitative, è obbligatorio l'installazione di un ulteriore pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli reflui propri di insediamenti abitativi (acque reflue domestiche).

Di norma tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso immobile.

Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno avere tubazioni distinte separate da tutte le altre, almeno fino ad un pozzetto di controllo, prima di essere allacciati in pubblica fognatura.

Art. 12 - Condizioni di ammissibilità

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino le norme di cui alla L.R. 27/86, al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e del presente regolamento.

2) Le acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi sono ammessi nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative



Comune di Trapani

siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, di trasferimento e depurazione;

3) Tali acque di scarico devono essere conformi in ogni caso ai limiti di accettabilità prescritti dalla normativa vigente. Tali limiti non potranno superare quelli previsti nel presente regolamento a seguito del trattamento di depurazione ivi realizzato a cura delle aziende di provenienza senza alcuna diluizione.

4) Nel caso in cui i volumi scaricati non siano compatibili con le punte massime della rete stessa, il Comune può prescrivere di scaricare i reflui nelle ore notturne dalle 23,00 alle 6,00 per evitare sovraccarico, o in altre fasce orarie indicate dal responsabile del servizio.

5) Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, purché convogliati con collettori distinti, sono sempre ammessi.

Art. 13 - Opere di manutenzione

1) I manufatti di allacciamento alla rete fognaria comunale ubicati sul suolo pubblico, nei comparti di nuova realizzazione, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune; parimenti per tutti gli allacci esistenti, la manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni sono a totale carico dei privati e sono pertanto gli unici responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e debbono provvedervi a proprie cure e spese. Nella fattispecie, gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento alla fognatura.

2) E' facoltà del Comune emettere apposita ordinanza nei confronti del privato per l'esecuzione delle opere di manutenzione, pulizia e riparazione dei suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale potrà intervenire d'ufficio ponendo a carico dell'utente inadempiente, i relativi costi sostenuti.

Art 14 - Allacciamento con sollevamento

1) Qualora i liquami provengano da una utenza posta oltre 0.5 ml sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare gli impianti meccanici di sollevamento presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

2) Sarà a cura e carico del richiedente, la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

3) In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche: la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore al 25% della portata massima istantanea di



Comune di Trapani

scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione e la prevalenza deve essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura.

4) Si deve installare se del caso, idonea valvola di non ritorno o antiriflusso a valle dello scarico fognario.

5) E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di ispezione in un unico impianto di sollevamento. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni qualsiasi responsabilità che potesse derivare al proprio immobile e a terzi per rigurgiti della pubblica fognatura.

Art. 15 - Autorizzazione allo scarico per cantieri di lavoro

1) Al fine di evitare l'inquinamento anche temporaneo del suolo o dei corpi idrici superficiali, il Comune potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti al cantiere di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

2) La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la quantità e la qualità giornaliera dello scarico.

Art. 16 - Servitù fognaria

1) Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'Autorità giudiziaria in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art.1043 del Codice Civile. Se il fondo servente, è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni.

2) Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civile, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

Art. 17 - Scarichi vietati nella pubblica fognatura

1) E' rigorosamente vietato scaricare o causare immissioni nella rete fognaria delle sotto elencate sostanze:

- a) sostanze liquide, solide o gassose a carattere infiammabile od esplosivo;
- b) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti);
- c) sostanze radioattive che comunque possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali, o creare un pubblico disagio o provocare danno alla vegetazione;
- d) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzione nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, fango, paglia, truciolo, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, carnicci, fanghi di



Comune di Trapani

risulta provenienti dalle fosse settiche e simili che non possono essere introdotte nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori. Tali sostanze dovranno essere separate e allontanate come rifiuto solido;

- e) vapori e gas di qualsiasi natura;
- f) sostanze grasse animali e vegetali provenienti da attività produttive quali friggitorie, attività di ristorazioni, mense collettive oleifici etc. Le stesse dovranno essere smaltite nel rispetto della normativa dei rifiuti.

TITOLO IV

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

Art. 18 – Necessità dell'autorizzazione

- a)
- 1) Tutti gli scarichi delle acque reflue devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del comma 1 dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 27/86. Per l'autorizzazione allo scarico valgono i seguenti principi:
 - a) **Gli scarichi delle acque reflue domestiche** sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
 - b) **Gli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche** sono sempre ammessi nel rispetto dei criteri di assimilabilità e i limiti tabellari dettate dal D.P.R. n.227/11 e dalla tab. 8 della L.R. 27/86 con l'assunzione dei valori più restrittivi;
 - c) **Gli scarichi industriali** provenienti dalle attività di cui all'allegato 8 parte seconda del Decreto L.gs 152/06 ss.mm.ii., sono assoggettati alla procedura AIA, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del citato D.Lgs 152/056 e ss.mm.ii.;
 - d) **Gli scarichi produttivi provenienti dalle P.M.I. nonché dalle grandi imprese** non riconducibili all'ambito di applicazione dell'AIA (Circolare del Ministero Ambiente prot. n. 49801/Gab del 07.11.2013) sono assoggettate all'attivazione della procedura AUA, ai sensi del D.P.R. n.59/2013;
 - e) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico dall'Autorità competente al controllo e nei casi con procedura di SCIA, la stessa dovrà essere attivata dal titolare dello scarico. L'Autorità competente al rilascio e al controllo delle autorizzazioni allo scarico è quella individuata dall'art. 40 della L.R. 27/86 nonché dal comma 7, dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- lp
- ✶



Comune di Trapani

- MI
- f) Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Comune, una nuova autorizzazione. Qualora i titolari degli scarichi, nell'apportare modifiche all'insediamento, non abbiano variato le caratteristiche quali-quantitative dei reflui precedentemente autorizzati, devono presentare comunicazione ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs 152/6 e ss.mm.ii.

Art. 19 - SCIA ai fini dell'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilabili

I titolari degli scarichi soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto al superiore art. 18, possono avvalersi della procedura "Segnalazione inizio attività - SCIA" trasmettendo all'Autorità competente, il relativo modello SCIA allegato al presente regolamento e contraddistinto con il n.5. Detta procedura è assentibile solo per l'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche e di quelli assimilabili alle domestiche.

Art. 20 - Validità autorizzazione allo scarico

Tutte le autorizzazioni allo scarico dovranno essere rilasciate dalla competente Autorità comunale ai sensi del comma 1 dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. a seguito di istanza prodotta dalla ditta richiedente, nel rispetto dei limiti tabellari previsto dallo stesso Decreto e avranno validità di anni quattro dalla data del primo rilascio. Alla scadenza, le autorizzazioni allo scarico inerenti:

- a) i reflui di natura domestica (civile abitazione);
b) i reflui di natura produttiva assimilabile al civile ai sensi del D.P.R. 227/11 (vedasi allegato 1 tab.2 del presente regolamento;

qualora non abbiano subito modifiche relative alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui e alla titolarità dello stesso, si intendono automaticamente rinnovate.

Inoltre, per gli scarichi di cui al sub b), qualora durante tale periodo dovessero intervenire variazioni sostanziali al regime degli scarichi e/o al ciclo produttivo che comportino modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, saranno oggetto di nuova istanza.

Art.21 - Autorizzazioni allo scarico di insediamenti abitativi esistenti

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi esistenti, legittimamente realizzati, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento recapitino già in pubblica fognatura, s'intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento.



Comune di Trapani

Art.22 - Autorizzazioni allo scarico di insediamenti abitativi nuovi

I titolari degli scarichi abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'Autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa previo permesso di allaccio in pubblica fognatura rilasciato dall'ufficio competente.

Art.23 - Autorizzazioni allo scarico di insediamenti produttivi assimilabili a civile, esistenti

S'intendono come esistenti, gli scarichi di acque reflue di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civile, quelli che alla data del 13.06.1999 erano già in esercizio e autorizzati;

I titolari degli scarichi esistenti con provvedimenti formali scaduti all'entrata in vigore del presente regolamento, restano assoggettate alle disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento;

Nelle more del rilascio di una nuova autorizzazione discendente dall'applicazione dell'art.18 del presente regolamento, gli stessi sono comunque autorizzati a proseguire l'attività fermo restando l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi assimilabili a civile che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono allacciati alla pubblica fognatura ma non possiedono precedente formale autorizzazione allo scarico, entro mesi sei dalla di entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi ivi previsti;

Nei casi di variazioni esclusivamente della titolarità dello scarico, i nuovi intestatari dovranno inoltrare semplice comunicazione entro giorni trenta dall'avvenuta variazione, all'ufficio comunale competente. Tale comunicazione dovrà essere allegata al provvedimento autorizzativo facendone parte integrante.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di istruttoria con esito favorevole;

Le predette autorizzazioni hanno validità quadriennale e alla scadenza delle stesse, si applicano le norme di cui all'art.18 del presente regolamento.

Art. 24 - Autorizzazioni allo scarico di insediamenti produttivi assimilabili a civile, nuovi

La disciplina degli scarichi impone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro attivazione.

L'autorizzazione quindi per gli insediamenti produttivi va richiesta per:

- a) i nuovi scarichi;
- b) per gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione;
- c) gli stabilimenti che hanno subito ampliamento o modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico.



Comune di Trapani

Art. 25 - Oneri di istruttoria

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli, dei sopralluoghi necessari, per l'istruttoria delle domande sono a carico del richiedente e consistono nelle disposizioni contenute nell'atto deliberativo n.26 del 16.02.2011 che modifica la delibera n.274 del 26.10.2010.

Art.26 - Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico

Alla richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione

- Scarichi provenienti da insediamenti abitativi:

- 2)
- a) planimetria con ubicazione del sistema di scarico;
 - b) relazione tecnica riportante le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, carico idraulico;
 - c) estremi della legittimità urbanistica dell'edificio;
 - d) estremi del numero di utenza idrica;
 - e) attestazione dei versamenti degli oneri di istruttoria;

- Scarichi provenienti da insediamenti produttivi assimilabili a civile:

- a) planimetria con ubicazione del sistema di scarico;
 - b) relazione tecnica riportante le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, carico idraulico, ciclo produttivo;
 - c) estremi della legittimità urbanistica dell'insediamento;
 - d) estremi del numero di utenza idrica;
 - e) attestazione dei versamenti degli oneri di istruttoria;
 - f) certificato camerale;
 - g) organigramma della ditta;
 - h) eventuale analisi del refluo;
- 160

La documentazione di cui ai punti dovrà essere fornita oltre che in modalità cartacea anche su supporto informatico.

2

Art. 27 - Diniego dell'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi assimilabili al civile

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per le acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati per legge;
- c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date



Comune di Trapani

Art. 28 - Revoca delle autorizzazioni allo scarico

L'autorità competente può in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsto dal presente regolamento e/o riportati nell'autorizzazione allo scarico, per l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per l'inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamenti e dei collettori privati di allacciamento, oppure per accertate violazioni del presente regolamento.

TITOLO V

Art. 29- Sanzioni

21
L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza ossevarne le prescrizioni, è punito ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Fermo restando l'applicazione di tali norme sanzionatorie, ai sensi del D.Lgs 152/06, in caso di inosservanza al presente regolamento e alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Dirigente incaricato procede secondo la gravità della infrazione:

- a) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Il Dirigente può disporre la revoca dell'autorizzazione allo scarico in qualunque momento quando:

- a) si effettua uno scarico dei reflui con caratteristiche qualitative e/o quantitative difformi da quanto dichiarato e comunque qualora i parametri tabellari siano uguali o maggiori del 30% rispetto ai limiti previsti nella tabella di accettabilità o di quella riportata nel dispositivo di autorizzazione;
- b) per immissione preventivamente non autorizzata di reflui provenienti da altri insediamenti produttivi anche se aventi le stesse caratteristiche di quelli dichiarati;
- c) per disposizione delle autorità competenti,
- d) nel caso che a giudizio insindacabile del Dirigente, l'ulteriore scarico degli affluenti pur se precedentemente autorizzato, possa arrecare gravi pregiudizi al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.

Le infrazioni contenute alle norme del presente regolamento sono contestate dal personale tecnico preposto, mediante apposito verbale, di cui una copia viene rilasciato all'utente e una copia viene trasmessa agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali.



Comune di Trapani

C: 1
Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €100,00 a un massimo di €1000,00 come istituite con l'approvazione del presente regolamento.

Art. 30 – Risarcimento danni

L'utente è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati dalle caratteristiche qualitative del proprio scarico alle infrastrutture comunali, e comunque conseguenti al mancato rispetto del presente regolamento. L'utente collegato direttamente o con scarico saltuario è inoltre tenuto al pagamento di una penale per danni prodotti al processo di depurazione a causa della presenza nel proprio scarico di sostanze tossiche o inibenti. Qualora il fatto costituisca reato, verranno avviate le procedure sanzionatorie previste dal codice penale e dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 31 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e a successiva pubblicazione.

lp

UP



Comune di Trapani

ALLEGATI

Allegato 1

- Insedimenti produttivi e insediamenti sedi di attività di produzione di beni e/o di servizi che danno origine a scarichi assimilabili alle "acque reflue domestiche" - Tab. 1 e 2 e 3

Allegato 2

- Pozzetto di campionamento (pozzetto fiscale)

Allegato 3

- Elenco degli insediamenti soggetti al trattamento delle acque meteoriche:

Allegato 4

- Tabella 3 - All.5 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. "Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Allegato 5

- Tabella 3/A - All.5 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. "Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi;





Comune di Trapani

Sommario

Titolo I – Oggetto e finalità del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione

- Art. 1 - Premessa pag.2
Art. 2 - Oggetto del regolamento pag.2
Art. 3 - Scopo del regolamento pag.2
Normativa di riferimento pag.3

Titolo II – Disposizioni Generali

- Art. 4 - Definizioni pag.4,5,6

Titolo III – Allacciamento in pubblica fognatura

- Art. 5 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura pag.6,7,8
Art. 6 - Scarichi ammessi in pubblica fognatura pag.8,9
Art. 7 - Costruzione nuovi tratti di rete fognaria pag.9
Art. 8 - Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi pag.9
Art. 9 - Modalità di allacciamento in pubblica fognatura pag.9,10
Art. 10 - Norme particolari per le utenze non abitative pag.10
Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili ai civili pag.10
Art. 12 - Condizioni di ammissibilità pag.10,11
Art. 13 - Opere di manutenzione pag.11
Art. 14 - Allacciamento con sollevamento pag.11,12
Art. 15 - Autorizzazione allo scarico per cantieri di lavoro pag.12
Art. 16 - Servitù fognaria pag.12
Art. 17 - Scarichi vietati nella pubblica fognatura pag.12,13

Titolo IV - Procedure di autorizzazione allo scarico e relativa disciplina

- Art. 18 - Necessità dell'autorizzazione pag.13,14
Art. 19 - SCIA ai fini dell'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilabili pag.14
Art. 20 - Validità autorizzazione allo scarico pag.14
Art. 21 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti pag.14
Art. 22 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi pag.15
Art. 23 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi assimilabili al civile esistenti pag.15
Art. 24 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi assimilabile al civile nuovi pag.15
Art. 25 - Oneri di istruttoria pag.16
Art. 26 - Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico pag.16
Art. 27 - Diniego dell'autorizzazione allo scarico pag.16
Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico pag.17

Titolo V – Sanzioni pag. 14 e 15

- Art. 29 - Sanzioni pag.17,18
Art. 30 - Risarcimento danni pag.18
Art. 31 - Entrata in vigore pag.18

ALLEGATO 1

Tabella 1

Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	≤15
2	pH		5,5-9,5
3	Temperatura	°C	≤ 30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD / BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤ 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.



ALLEGATO 1

Tabella 2

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

- ATTIVITA'
- 1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
 - 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
 - 3 Attività ricreativa
 - 4 Attività turistica non ricettiva
 - 5 Attività sportiva
 - 6 Attività culturale
 - 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
 - 8 Attività informatica
 - 9 Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ al momento di massima attività
 - 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
 - 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
 - 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
 - 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
 - 14 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
 - 15 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
 - 16 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
 - 17 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
 - 18 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
 - 19 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
 - 20 Vendita al minuto di generi di cura della persona
 - 21 Palestre
 - 22 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno
 - 23 Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
 - 24 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50,

purché sprovvisi di laboratori di analisi e ricerca

- 25 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
 - 26 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
 - 27 Agenzie di viaggio
 - 28 Call center
-
- 29 Attività di intermediazione assicurativa
 - 30 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
 - 31 Riparazione di beni di consumo
 - 32 Ottici
 - 33 Studi audio video registrazioni
 - 34 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
 - 35 Luteria



dp

Q

ALLEGATO I
Tab.3

Stella

L.R. 15/05/1986, n. 27

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 1986, n. 25.

Tabella 8

Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili

Numero	Parametri	Concentrazioni
1	Ph	5,5 - 9,5
2	Temperatura °C	80
3	S.S.T.	400 mg/l
4	BOD ₅	300 mg/l
5	COD	600 mg/l
6	Max COD/BOD ₅	2,5
7	Azoto ammoniacale (come NH)	30 mg/l
8	Azoto totale (come N)	50 mg/l
9	Fosforo (come P)	15 mg/l
10	Boro	3 mg/l
11	Tensioattivi (MBAS)	10 mg/l
12	Grassi e oli vegetali e animali	100 mg/l



I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della Tabella A annessa alla legge n. 319/76.

Allegato 2

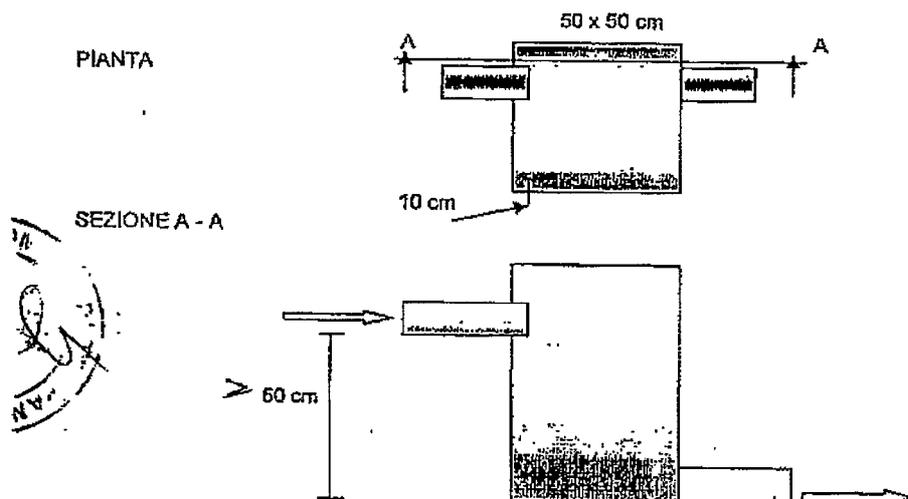
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO (POZZETTO FISCALE)

Tale pozzetto deve essere:

➤ individuato ed ubicato in modo inequivocabile in planimetria, e presso l'insediamento segnalato con apposito cartello in modo da consentire, a qualsivoglia organo di controllo, di accedere alle operazioni di prelievo delle acque di scarico;

➤ sempre accessibile e deve avere caratteristiche tecniche conformi a quanto stabilito dal Manuale UNICHIM - Quaderno n. 92/1977 che, nella fattispecie, detta le seguenti misure minime:

Dimensione minima in pianta: 50 x 50 cm
 Altezza tubo ingresso dal fondo del pozzetto: maggiore/uguale a 50 cm
 Sbalzo tubo di ingresso dal filo della parete : maggiore/uguale a 10 cm
 Posizione tubo uscita : a fondo del pozzetto ed a filo parete



Allegato 3

Elenco degli Insediamenti soggetti al trattamento delle acque meteoriche:

- Industria petrolifera
- Industria chimiche
- Trattamento e rivestimento dei metalli
- Concia e tinture delle pelli e del cuoio
- Produzione della pasta carta, della carta e del cartone
- Produzione di Pneumatici
- Stazione di distribuzione di carburante
- Autofficine
- Carrozzerie
- Autolavaggi
- Depositi di mezzi di trasporto pubblico
- Deposito di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi
- Deposito di rottami
- Deposito di veicoli destinati alla demolizione
- Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.



A handwritten signature is located on the right side of the page.

A handwritten signature is located at the bottom right of the page.

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali ed in rete fognaria (*)

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali (2) (2-bis)	mg L	≤ 80	≤ 200
7	BOD5 (come O2) (2)	mg L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O2) (2)	mg L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg L	≤ 20	
12	Boro	mg L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg L	≤ 1	≤ 4
18	Mercurio	mg L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg L	≤ 10	
24	Zinco	mg L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg L	≤ 1	≤ 2
28	Solfati (come SO3)	mg L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO4) (3)	mg L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH4) (2)	mg L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali e vegetali	mg L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg L	≤ 0,05	≤ 0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (4)	UFC 100ml	≤ 1000	≤ 1000
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

All. 5

Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi (**)

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (**)
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Produzione di pigmenti	g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	5	
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi			
- Stabilimenti di ricupero del mercurio (1)			
- Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			

10

9

Esaclorocicloesano (HCH)

Produzione HCH	g HCH/t-HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	

DDT

Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile	4	8
--	--	---	---

Pentaclorofenolo (PCP)

Produzione del PCN Na idrolisi dell'esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50
---	---	----	----

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
--	--	---	----

Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
---------------------------------	--	----	--

Esaclorobenzene (HCB)

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CC14) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CC14	1,5	
---	--	-----	--

Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti (1)

Esaclorobutadiene

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CC14) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CC14	1,5	
---	--	-----	--

Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)

Cloroformio

Produzione clorometani del metanolo da combinazione di metanolo e metano	g CHCl3/t di capacità di produzione di clorometani	10	
--	--	----	--

Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl3/t di capacità di produzione di clorometani	7,5	
---	--	-----	--

Tetracloruro di carbonio:

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento con lavaggio	g CC14/t di capacità di produzione totale di CC14 e di percloroetilene	30	40
---	--	----	----

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento senza lavaggio	g CC14/t di capacità di produzione totale di CC14 e di percloroetilene	2,5	5
---	--	-----	---

Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1)

1,2 dicloroetano (EDC)

Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t	2,5	5
--	-----	-----	---

Handwritten signature and initials

Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o
 utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per g/t
 l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore 5 10

Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in
 stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente;
 (2)

Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal
 cloruro di vinile g/t 2,5 5

Tricloroetilene

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)
 (2) g/t 2,5 5

Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2) g/t

Triclorobenzene (TCB)

Produzione di TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di
 TCB g/t 10

Produzione e trasformazione di clorobenzene mediante
 clorazione (2) g/t 0,5

Percloroetilene (PER)

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene
 (procedimenti TRI-PER) g/t 2,5 5

Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene
 (procedimenti TETRA-PER) (2) g/t 2,5 20

Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)

Produzione di clorofluorocarbonio (1)

Note alla tabella 3/A

(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile.

(**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.

Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata
Cadmio	10 Kg/anni di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3/A, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m ³)
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A
Mercurio (settore diverse dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 Kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 Kg/anno di HCH
DDT	1 Kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 Kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A

Esaclorobenzene (HCB)	1 Kg/anno di HCB
Esadlorobutadiene (HCBB)	1 K/anno di HCBB
Cloroformio	30 Kg/anno di CHCl ₃
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 Kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A.
Percloroetilene (PER)	30 Kg/anno di PER

(1) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

(2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati i limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	Media giorno mg/L	Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC) Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB) Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
Percloroetilene (PER) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (Processi TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1

Per verificare che gli scarichi soddisfino i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nei corsi del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.